



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 26/02/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO DI CUI ALLA SENTENZA TAR TOSCANA N.1169/2024.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2025 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025;

Visto il Ricorso al T.A.R. Toscana proposto dal Sig. Andrea Mingardi, acquisito al Prot.1676 del 06.02.2023, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento comunale prot.17361/22 di diniego della richiesta di permesso di costruire a sanatoria presentata dal ricorrente;

Richiamate:

- La Deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 13.02.2023 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato Ricorso al T.A.R. Toscana proposto dal Sig. Andrea Mingardi, acquisito al Prot.1676 del 06.02.2023, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento comunale prot.17361/22 di diniego della richiesta di permesso di costruire a sanatoria presentata dal ricorrente;
- La Determinazione dell'Area Amministrativa n.23 del 13.02.2023 con la quale è stato conferito incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati del Foro di Firenze per la difesa di questo Ente nel sopra individuato Ricorso al T.A.R. Toscana proposto dal Sig. Andrea Mingardi, acquisito al Prot.1676 del 06.02.2023, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento comunale prot.17361/22 di diniego della richiesta di permesso di costruire a sanatoria presentata dal ricorrente;

Atteso che il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con Sentenza n.1169/2024 ha respinto il ricorso di controparte;

Considerato che il dispositivo della Sentenza n.1169/2024, pur compensando le spese di giudizio tra le parti, ha posto a carico di entrambe, per il 50%, gli oneri per il verificatore Dr.ssa Grazia Tucci, liquidati dal Giudice in Euro 2.956,48 complessivi;

Atteso che con nota ns. Prot. n.2.726 del 21.02.2025 la Dr.ssa Grazia Tucci ha richiesto il pagamento della quota di competenza del Comune di Campo nell'Elba, allegando

apposita nota di addebito, per un importo di Euro 1.478,24 al lordo di ritenuta d'acconto del 20%, pari al 50% del compenso liquidato con Sentenza TAR Toscana n.1169/2024;

Ritenuto di dover procedere in merito, registrando, in esecuzione della Sentenza TAR Toscana n.1169/2024, apposito impegno di spesa in favore della Dr.ssa Grazia Tucci per un importo di € 1.478,24 con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, in esercizio provvisorio;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il disposto dell'Art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. e dato atto che la presente spesa corrente non è frazionabile in dodicesimi e che la stessa è obbligatoria in quanto riconducibile a dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.478,24** al lordo di ritenuta d'acconto IRPEF del 20% a favore della **Dr.ssa Grazia Tucci con domicilio a Firenze in Via Romana, 51 Cod. Fisc. TCCGRZ66E46E155B**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- del disposto dell'Art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. in quanto la presente spesa corrente non è frazionabile in dodicesimi e la stessa è obbligatoria in quanto riconducibile a dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)